

COMUNE DI CAMPEGINE

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale in data 13/03/07 con deliberazione num 11
Modificato dal Consiglio Comunale in data 20/12/13 con deliberazione num 54
Modificato dal Consiglio Comunale in data 21/07/14 con deliberazione num 34

Indice

Articolo 1 - Entrate tributarie comunali

Articolo 2 - Agevolazioni tributarie

Articolo 3 - Forma di gestione

Articolo 4 - Il funzionario responsabile del tributo

Articolo 5 - Compensazione e accollo

Articolo 6 - Attività di controllo

Articolo 7 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 8 - Accertamento con adesione

Articolo 9 - Interpello

Articolo 10 - Contenzioso

Articolo 11 - Autotutela

Articolo 12 - Riscossione

Articolo 13 - Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 14 - Rimborsi

Articolo 15 - Accertamento di crediti di modesta entità

Articolo 16 - Versamento minimo

Articolo 17 - Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi locali

Articolo 18 - Entrata in vigore - Norme finali

Articolo 1 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 2 - Agevolazioni tributarie

1. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS (1), sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

1. Art. 10 D.Lgs. 04.12.1997 n.460

Articolo 3 - Forma di gestione

1. Salvo diversa disposizione risultante da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, è stabilita la forma di gestione diretta delle entrate tributarie, sia per l'accertamento che per la riscossione volontaria e la riscossione coattiva, da svolgersi ex R.D. n. 639 del 1910. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata .

2. In conseguenza di quanto stabilito al precedente comma, non necessita alcuna ulteriore deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 4 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio o per la competenza e l'esperienza acquisita , al quale, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni:

b) sottoscrive ogni atto o richiesta, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti , le ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, in particolare provvede, nei casi di ruoli per la riscossione spontanea, a definire il numero delle rate in cui verranno riscossi entro i limiti eventualmente previsti dalle leggi d'imposta;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi , verifica e controlla periodicamente con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Il Responsabile di settore sostituisce il Funzionario medesimo in caso di assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene il servizio tributi.

Articolo 5 - Compensazione e accollo

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 6 - Attività di controllo

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario. in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS, dei criteri di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione ed al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali. (5)

5. Art.59, comma 1, lett. p.) D.Lgs.15.12.1997,446 - Art.3, comma 57, L.23.12.1996, n.662

Articolo 7 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I Responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco ed il responsabile di settore.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 8 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218;
2. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.

5. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio , determinanti ai fini della definizione dell'accertamento . A cio' dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.
6. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art. 9 - Interpello

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, non determina applicazione di sanzioni.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

Articolo 10 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune,

quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associata, che presenteranno la necessaria assistenza.

4. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio ad un professionista esterno.

Articolo 11 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. L'Ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentati degli interessi previsti.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 12 - Riscossione

Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.

Articolo 13 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella delibera stessa.
2. Il Funzionario Responsabile dei tributi, su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica adeguatamente motivata e documentata, può eccezionalmente concedere il pagamento rateale delle somme arretrate dovute.
3. L'ammontare complessivo del tributo dovuto è ripartito di norma in rate mensili di pari importo non inferiori ad € 100,00 nei seguenti limiti:
 - a. fino ad un massimo di 12 mesi per importi non superiori ad € 3.000,00
 - b. fino ad un massimo di 24 mesi per importi da € 3.001,00 ad € 10.000,00
 - c. fino ad un massimo di 48 mesi per importi superiori ad € 10.000,00 subordinato in tal caso alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria od assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi con durata fino alla scadenza dell'ultima rata ed avente effetto fino allo svincolo della medesima dal parte del Funzionario Responsabile.

E' facoltà del debitore chiedere che il piano di rientro preveda – in luogo di rate costanti – rate variabili di importo crescente per ciascun anno solare.
4. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti modifiche nel caso in cui il contribuente richieda più rateizzazioni – ai fini della sola garanzia – il limite di cui alla lettera c) del comma 3 deve essere valutato tenendo conto dell'ammontare complessivo del debito.

5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data del provvedimento di concessione che dovranno essere versati congiuntamente alle rate stesse.
6. La concessione della dilazione di pagamento equivale a rinuncia al ricorso contro l'avviso di accertamento da parte del contribuente.
7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Decorso infruttuosamente tale termine si provvederà all'emissione degli atti di riscossione coattiva.
8. Il presente articolo sostituisce le disposizioni regolamentari dei singoli tributi in materia di sospensione e dilazione del versamento/pagamento.

Articolo 14 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Comune procede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'Istanza. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 15 - Accertamento di crediti di modesta entità

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 15,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.

Articolo 16 - Versamento minimo

A decorrere dall'anno d'imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a € 5,00 di imposta annua.

Articolo 17 - Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi locali

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabilisce che la misura degli interessi per i tributi locali, relativa alle attività di accertamento e di rimborso, e' pari al tasso degli

interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 65, Legge 296/06.

Articolo 18 - Entrata in vigore - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2007**.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.